



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2024/7147

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ORDINANZA N° 2025/414

nel procedimento iscritto al n.ro SIUS 2024/7147 promosso da _____, nato _____, ristretto presso la Casa Circondariale di Terni, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Appello Napoli in data 4.09.2024, ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente

ORDINANZA

lette le istanze del sunnominato detenuto dirette ad ottenere liberazione anticipata;
visti gli atti allegati e le produzioni acquisite;

OSSERVA

Il condannato richiede che gli sia concessa liberazione anticipata in relazione a due semestri di pena vissuti in carcere tra il 24.11.2023 ed il 24.11.2024.

_____ esegue attualmente la pena connessa al provvedimento di cumulo meglio citato in rubrica, per complessivi anni 4 mesi 10 gg. 3 di reclusione, con decorrenza pena al 22.03.2023 e fine pena "reale", allo stato, fissato al 10.12.2027.

Tale data è determinata anche all'esito di ordinanze con le quali il magistrato di sorveglianza di Avellino gli ha concesso gg. 270 di liberazione anticipata per alcuni periodi di presofferto e di detenzione attuale sino al 24.05.2023, e il magistrato di sorveglianza di Spoleto gli ha concesso, nella stessa data in cui poi gli è stato comunicato il sopravvenire del cumulo, un semestre di liberazione anticipata per un ulteriore periodo maturato manifestando segnali di partecipazione al trattamento, tra il 24.05.2023 ed il 24.11.2023.

Nel cumulo sopravvenuto la Procura Generale competente, secondo la previsione contenuta nell'art. 656 co. 10-*bis* cod. proc. pen. (come introdotto dal D.L. 92/2024, poi convertito in L. 112/2024), ha individuato anche "la pena residua ottenuta computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato

all'opera di rieducazione”, e cioè la pena residua “virtuale”, ove l'interessato, continuando a manifestare segnali di partecipazione al trattamento, lucra tutta la liberazione anticipata che gli è concedibile. Tale data viene indicata nell'8.12.2026.

Come noto, con il Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92 (poi convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112) è stato anche mutato il testo dell'art. 69-*bis* ord. penit., che contiene le regole procedurali da seguirsi per la concessione della liberazione anticipata. All'esito della novella il legislatore ha previsto due ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza è chiamato a svolgere d'ufficio l'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, e cioè in occasione di istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari, quando nel computo della misura della pena espiata sia rilevante la riduzione di pena che deriverebbe dalla liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 co. 4, oppure nell'imminenza del fine pena. In questa seconda ipotesi l'iscrizione d'ufficio deve avvenire a novanta giorni dalla data “virtuale” del fine pena.

Il nuovo testo prevede inoltre che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata, ma soltanto quando “vi abbia uno specifico interesse”, diverso da quello sotteso alle due ipotesi di valutazione ufficiosa sopra descritte, e che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

La nuova disciplina appare applicabile anche alle istanze del condannato, sia la prima, per il semestre 24.11.2023 – 24.05.2024, pervenuta il 3.10.2024 (anche se redatta a maggio 2024), sia quella per il semestre 24.05.2024 – 24.11.2024, pervenuta il 27.11.2024, ora qui confluite.

Le modifiche intervenute sono di natura processuale e dunque è loro applicabile il principio del *tempus regit actum*, che impone al magistrato di sorveglianza di utilizzare le scansioni procedurali previste al momento della sua decisione. Inoltre, nei confronti dell'istante è stato emesso un ordine di esecuzione in data 4.09.2024, ai sensi della disciplina sopravvenuta, e quindi anche con l'indicazione del “fine pena virtuale” dell'interessato, per come computato dalla Procura competente, e salva sempre la valutazione di merito rimessa al magistrato di sorveglianza.

L'odierno interessato non si trova in nessuna delle due situazioni per le quali il magistrato di sorveglianza deve prevedere l'accertamento ufficioso della concedibilità della liberazione anticipata, perché lo stesso non ha presentato domande di misura alternativa per le quali sia rilevante la concessione delle riduzioni di pena di cui all'art. 54 co. 4 ord. penit., né il suo fine pena “virtuale” è prossimo, per come richiesto dall'art. 69-*bis* ord. penit.

Allo stesso residua dunque la possibilità di proporre istanza al magistrato di sorveglianza soltanto con indicazione, a pena di inammissibilità, della sussistenza di uno “specifico interesse”.

Questo profilo è carente nelle istanze qui da valutarsi, in cui l'interessato si limita a formulare la propria richiesta, come per altro ha sempre fatto anche in occasione delle precedenti analoghe

istanze presentate, ricordando il periodo in cui ha vissuto l'esecuzione penale e i luoghi di privazione della libertà che lo hanno ospitato.

Stando alla previsione normativa, dunque, le sue istanze di liberazione anticipata qui all'attenzione del magistrato di sorveglianza sono allo stato inammissibili.

Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato di sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 della Costituzione, dell'art. 69-*bis* co. 3 ord. penit., per come riformulato all'esito della novella intervenuta con l'art. 5 co. 3 Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa presentare istanza di liberazione anticipata soltanto allegando, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse ad ottenerla al di fuori delle situazioni espressamente indicate nei co. 1 e 2 dell'art. 69-*bis* ord. penit.

La questione appare rilevante, poiché il magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulle istanze di liberazione anticipata pervenute dall'interessato, e confluite nel procedimento indicato in premessa, deve necessariamente arrestare il proprio esame delle domande alla verifica della mancata indicazione dello specifico interesse all'ottenimento della riduzione di pena da parte dell'istante.

La conseguenza di tale constatazione è l'inammissibilità delle istanze proposte. Invece, ove la questione fosse accolta, potrebbe valutarsi nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento penitenziario per la concessione della riduzione di pena, quale liberazione anticipata connessa alla partecipazione all'opera rieducativa mostrata dall'interessato nei semestri di pena sopra meglio indicati, e già maturati.

In tal senso sono state già acquisite agli atti ampie relazioni comportamentali, che illustrano la condotta corretta tenuta dall'interessato, l'impegno nei corsi scolastici e nell'attività lavorativa intramuraria, quando a disposizione.

La lettura inequivoca della disposizione normativa, per quanto concerne la necessaria indicazione di tale specifico interesse, pur non meglio individuato dalla legge, ma descritto come comunque diverso dalle situazioni, non ricorrenti nel caso di specie, indicate nei co. 1 e 2 dell'art. 69-*bis* ord. penit., appare precludere differenti interpretazioni più favorevoli all'interessato.

La questione di legittimità costituzionale sopra succintamente richiamata è, ad avviso del magistrato di sorveglianza rimettente, non manifestamente infondata, per le ragioni che si proverà ad enunciare di seguito.

Il procedimento per la concessione della liberazione anticipata, per come risultato all'esito della novella costituita dall'art. 5 Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, ha subito rilevanti cambiamenti relativi alla fase introduttiva. Sostanzialmente si vira da un regime di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costituiva la regola,

ad una residualità di tale opzione, in ipotesi adeguatamente compensata dalla valutazione officiosa che dovrebbe avvenire, da parte del magistrato di sorveglianza, o in corrispondenza di una istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, per i quali sia rilevante l'eventuale sconto di pena ottenibile per l'esecuzione penale già svolta (in realtà il richiamo testuale contenuto nell'art. 69-bis co. 1 all'art. 54 co. 4 ord. penit., sembra circoscrivere ulteriormente il perimetro di tali richieste a quelle in cui la liberazione anticipata incide sulla pena espiata, e non sulla pena espianda) o in prossimità del fine pena.

Soltanto in questi momenti il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare se effettivamente nei semestri maturati sino a quel punto l'interessato abbia partecipato all'opera rieducativa condotta nei suoi confronti. La conseguenza più evidente di questa scelta è che il condannato resta, anche a lungo, senza alcuna certezza circa il fatto che il fine pena sperato si stia avvicinando effettivamente, permanendo in una condizione di attesa, che è foriera di frustrazioni e perdendo quella relazione dialogica che gli consentiva l'interlocuzione periodica con il magistrato di sorveglianza, in grado sia di fargli percepire immediatamente il premio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del trattamento, sia l'eventuale gravità, al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto dell'istanza.

La possibilità di chiedere la valutazione al magistrato di sorveglianza, anche a prescindere dai momenti in cui deve comunque intervenire la valutazione officiosa, resta confinata in un perimetro assai ristretto, e presidiata dalla necessità, pena l'inammissibilità, di illustrare nell'istanza la sussistenza di un "interesse particolare" ad ottenere la liberazione anticipata.

Nella Relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si fa a questo proposito, nel ribadire l'assoluta residualità dell'istanza, l'esempio "emblematico" dello scorporo del cumulo, rispetto al quale l'eventuale riconoscimento di una riduzione di pena si ritiene possa dispiegare effetti favorevoli al condannato che legittimerebbero una sua istanza senza attendere le tempistiche più lunghe altrimenti indicate nei co. 1 e 2 dell'art. 69-bis ord. penit.

La formulazione della disposizione normativa appare d'altra parte condurre inevitabilmente a circoscrivere la portata dell'interesse, scardinando radicalmente l'impostazione sino ad ora seguita, a mente della quale il condannato aveva diritto a richiedere la liberazione anticipata non appena avesse maturato un semestre di pena eseguito, senza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello *in re ipsa* a conoscere la valutazione relativa al comportamento tenuto e ad apprendere, in via definitiva, quale riduzione di pena ciò gli avesse garantito.

Al di là delle difficoltà di ordine pratico che derivano dalla concentrazione in alcuni momenti particolari delle valutazioni sulla liberazione anticipata (si pensi alle istruttorie a rischio di non completarsi nei novanta giorni che il legislatore ha individuato, con il rischio di determinare conseguenze deteriori sulle posizioni giuridiche dei condannati, che in ipotesi potrebbero restare

ristretti in carcere anche ben oltre il “fine pena virtuale”), si sottolinea qui un impatto che appare in contrasto con l’art. 27 co. 3 Cost., sul condannato, e che consiste nella sostanziale vanificazione dell’effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della partecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e al di là della concedibilità di misure alternative, alla risocializzazione.

Con la nuova disciplina, in sostanza, per tempi anche lunghi, il condannato non può più ottenere provvedimenti concessivi, anche a fronte di condotte partecipative. Al contrario, chi in ipotesi abbia posto in essere comportamenti sintomatici di una involuzione, non potrà conoscere il peso che alla stessa attribuisca il magistrato di sorveglianza, né potrà conseguire l’apprendimento di un più corretto approccio al trattamento, che è invece insito nella semestralizzazione della valutazione, per come ancora oggi prevista dalla legge.

Sotto questo profilo appare anche irragionevole, ai sensi di cui all’art. 3 Cost., che permanga nella legge un metro di giudizio semestrale delle condotte del condannato, ma che dallo stesso non derivi più, se non in presenza di un “interesse particolare”, un diritto della persona che ha eseguito una porzione della sua pena detentiva, a conoscere se la stessa sia ritenuta una esecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non meritevole di tale positivo giudizio.

Si tratta di una irragionevolezza che, per altro, appare spiccata in un caso, come quello da cui originano le odierne questioni di costituzionalità, di un condannato che ha già ottenuto precedenti concessioni di liberazione anticipata, formulando istanze assolutamente analoghe a quelle odierne, e che subisce incolpevolmente una regressione trattamentale, perdendo il diritto, vantato sino all’entrata in vigore del nuovo art. 69-*bis* ord. penit., di conoscere con esattezza il proprio fine pena reale, e non virtuale, richiedendo, quando lo ritenga, la liberazione anticipata per i periodi di pena già espiati.

D’altra parte si è di certo di fronte ad un cambiamento di paradigma per il meccanismo concessivo della liberazione anticipata che frustra le aspettative del condannato che sino ad ora si sia visto concessa, al maturare del periodo semestrale, la riduzione pena che conseguiva alla sua condotta partecipativa. L’interessato vedeva con certezza ridursi, periodo dopo periodo, il suo fine pena reale, e iniziava così a programmare concretamente il suo rientro in società.

Ciò è accaduto nel caso che ci occupa.

Per quanto almeno riguarda il primo dei semestri oggetto di domanda, per altro, i requisiti per la concessione, ed in particolare l’aver completato un periodo di esecuzione con condotta partecipativa, meritevole di vaglio (il primo semestre richiesto), si erano già concretizzati in data antecedente all’entrata in vigore della novella, a luglio 2024. Ci si trova dunque in una ipotesi in cui occorre domandarsi se al legislatore sia consentito “disconoscere il percorso rieducativo

effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto – se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. – con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli anni Novanta del secolo scorso” (cfr., per queste espressioni, sent. Corte Cost. 32/2020). E' infatti radicalmente differente poter contare su una valutazione che giunge, a richiesta, semestre dopo semestre, rispetto all'attesa, nell'incertezza della effettiva concessione, rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi anche di anni.

Anche a prescindere da questo profilo, si apprezza in ogni caso quello che appare al magistrato di sorveglianza rimettente come un grave *vulnus* al senso stesso della liberazione anticipata come cartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal legislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata nel tempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di parte, consente all'interessato di ricevere cadenzate, periodiche, risposte, che siano di orientamento al proprio comportamento, e che permettono al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni personologiche del condannato con una periodicità prossima agli accadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita penitenziaria dell'interessato.

Appare allo scrivente che questa ricostruzione del significato della liberazione anticipata sia quella delineata anche dall'alto insegnamento della Corte Costituzionale che, nei primi tempi di vigenza dell'allora nuovo istituto della liberazione anticipata, fu chiamata ad interrogarsi sulla compatibilità rispetto ai principi costituzionali di una valutazione del beneficio da compiersi in prossimità del fine pena, come proposto da una certa giurisprudenza, e con la sentenza 276/1990 ebbe a sottolineare come la valutazione semestralizzata della concessione della liberazione anticipata fosse “il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica”.

In quel contesto la Consulta aggiungeva ancora: “(L)'aspetto sintomatico del comportamento delinquenziale è dato dall'incapacità del soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie socialmente accettabili: e ciò soprattutto perché non ha attitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro. Questo aspetto negativo della personalità, ovviamente presente quando il condannato viene sottoposto a trattamento rieducativo, gli preclude ogni incentivo a prestare una per lui sacrificante partecipazione all'azione di risocializzazione, se il premio è rappresentato da una liberazione condizionale o da una semilibertà poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la spinta psicologica sarà necessariamente

eteronoma. Il condannato potrà nutrire scarsa convinzione nell'utilità etica del suo comportamento, ma intanto presterà la sua partecipazione in vista del premio a portata di mano. Poi, via via che, di semestre in semestre, moltiplicherà i suoi sforzi per accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza finirà per formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui è possibile lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio impegno.”

La Consulta giungeva quindi a dire che: “(S)e si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati e, dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a disposizione tutta la loro buona volontà: e ciò a causa della possibilità che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per semestre, e viceversa una furbesca condotta di adesione nell'ultima fase abbia ingiustamente a premiare, per l'intera durata della pena, colui che per anni s'era mostrato refrattario ad ogni partecipazione.

Gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne riceverebbero grave offesa (...).”

L'odierna stringente limitazione alla possibilità dell'interessato di presentare, anche semestre per semestre, una istanza volta alla concessione della liberazione anticipata, senza dover indicare un circoscritto specifico interesse, sembra dunque compromettere la finalità rieducativa perseguita dall'istituto, proprio inibendo quel percorso di progressiva maturazione personale, che la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso del beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato della sua valenza educativa, ogni confronto con i propri comportamenti, come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l'esito del suo percorso di studio solo alla fine, interdicensi anche per anni l'accesso ad un confronto con l'istituzione scolastica circa l'adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo anche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in termini positivi.

Si tratta di una perdita di senso dall'impatto significativo, in particolare in un contesto come quello attuale, segnato da una quotidianità penitenziaria resa specialmente dolorosa per via delle diffuse condizioni di sovraffollamento, ed in cui la possibilità di costruire percorsi risocializzanti individualizzati, che passino attraverso l'attenzione dedicata degli operatori, è sempre più difficile, al punto che poter scandire mediante le valutazioni periodiche della condotta partecipativa, il tempo immobile della detenzione, costituisce un incentivo, e a volte il solo incentivo, residuo, in grado di rinforzare i propositi del condannato di procedere nel suo cammino rieducativo, senza cedere allo scoramento o ad una non giustificata sfiducia circa la capacità dell'istituzione di distinguere chi si sta impegnando, da chi invece lascia che il tempo della pena trascorra senza abbracciare alcun

cambiamento personale.

L'indicazione contenuta nell'art. 69-bis co. 1 ord. penit., nella formulazione seguita all'intervento normativo di cui all'art. 5 co. 3 Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, appare per altro indicare come la valutazione officiosa da parte del magistrato di sorveglianza non debba avvenire ogni volta che sia presentata una istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, ma soltanto quando l'eventuale concessione della liberazione anticipata sia rilevante rispetto al *quantum* di pena espiata che si richiede per accedervi (il quarto di pena o il metà pena per un permesso premio, ex art. 30 ter co. 4 ord. penit., o il metà pena o i due terzi della pena per ottenere la semilibertà, ex art. 50 ord. penit., sempre a seconda della tipologia di reato per la quale si esegue la pena).

Una interpretazione diversa, d'altra parte, avrebbe il risultato, contrario alla ratio del *novum* normativo, di moltiplicare le istanze di benefici penitenziari, anche palesemente inammissibili, per consentire di innestarvi valutazioni in ordine alla liberazione anticipata.

Con questa premessa, tuttavia, che limita specialmente i casi in cui la valutazione della concedibilità della liberazione anticipata può avvenire, prima del fine pena, la sanzione dell'inammissibilità a fronte di una istanza di parte priva di uno "specifico interesse" mostra ulteriori profili di contrarietà alla finalità rieducativa della pena e di irragionevolezza.

La magistratura di sorveglianza rimane infatti privata di una occasione di conoscenza preziosa circa il percorso compiuto dalla persona condannata e la espone ad effettuare valutazioni, in presenza di istanze di misura alternativa alla detenzione in cui non sia rilevante il profilo del *quantum* di pena espiata (perché già superato quello richiesto dalla norma: ad esempio una istanza di semilibertà formulata da un condannato per reati diversi da quelli compresi nel disposto dell'art. 4 bis ord. penit., che ha già espiato metà pena, oppure istanza di affidamento in prova al servizio sociale per pena non superiore a quattro anni residui), senza aver prima deciso sulla liberazione anticipata (non d'ufficio, perché non necessario, e non a istanza di parte, per l'assenza di uno specifico interesse).

Anche in queste ipotesi, tuttavia, la misura della pena residua reale, e non soltanto "virtuale", costituisce un profilo che molto incide sul giudizio della magistratura di sorveglianza, nel merito, per poter apprezzare il significato e la credibilità di un programma di misura alternativa proposto alla sua attenzione, e per comprendere quali tempi di eventuale osservazione intramuraria aggiuntiva restino a disposizione.

Sotto questo profilo, dunque, l'impossibilità di cumulare semestre dopo semestre i giudizi, eventualmente positivi, in materia di liberazione anticipata, veri e propri mattoni fondativi di un più ampio edificio rieducativo, rischia di tradursi in una maggior difficoltà per il condannato di accedere in concreto a percorsi alternativi al carcere, sia per l'effetto negativo dell'assenza di un

così pregnante strumento pedagogico-propulsivo (prima ancora di quanto non lo sia il permesso premio), sia perché la magistratura di sorveglianza sarà chiamata a fare le sue valutazioni su un beneficio ben più ampio di quello di cui all'art. 54 ord. penit., senza conoscere il *quantum* di pena residuo reale dell'interessato, che non ha ancora ottenuto la liberazione anticipata, perciò dovendo figurarselo come più alto di quello che sarebbe stato, ove fosse stata previamente valutata la liberazione anticipata già concedibile al condannato, così orientando la sua decisione in funzione di una esecuzione penale residua più corposa.

Il condannato stesso si vede inibita una ricostruzione certa, e non soltanto sperata, del suo fine pena reale, con la conseguenza di non poter programmare in modo realistico le tappe del suo percorso risocializzante, e di non poter predisporre con stato d'animo sereno il suo rientro in società, anche appunto predisponendo un programma di misura alternativa da sottoporre al vaglio del Tribunale di sorveglianza. E' infatti ben diverso aver accumulato già per un certo tempo riduzioni di pena via via che si maturano i semestri di esecuzione, e dunque avere incertezza soltanto sul residuo, ancora da espiare, e sempre più contenuto, e trovarsi invece di fronte ad un numero più ampio, e in certi casi molto ampio, di riduzioni di pena ancora da ottenere.

Se la finalità perseguita dal legislatore con la novella è, per quanto comprensibile, quella di deflazione del numero di procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, l'effetto che però deriva nei confronti del condannato appare incidere gravemente sulla costruzione di un percorso rieducativo, aggiungendo elementi di incertezza alla quotidianità della detenzione, che si traducono in un surplus di afflittività, rilevante anche ai sensi dell'art. 27 co. 3 Cost. sotto il profilo dell'umanità della pena, poiché il congegno che prevede oggi l'istituto della liberazione anticipata si sostanzia di un esibito (ma solo sperato) premio per la condotta partecipativa, che si matura semestre dopo semestre, ma che l'interessato non può esigere a domanda, ma solo in particolari circostanze e dopo lunghe attese, della cui ragionevolezza si dubita.

Per le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art. 69-bis co. 3 ord. penit., per come leggibile all'esito della novella normativa di cui all'art. 5 co. 3 Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, e gli art. 3 e 27 co. 3 Cost.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

l'art. 69-bis co. 3 ord. penit., per come leggibile all'esito della novella normativa di cui all'art. 5 co. 3 Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, poi convertito in Legge 8 agosto 2024 n. 112, nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3, e 27 co. 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, 25.03.2025

IL CANCELLIERE ESPERTO
Patrizia Cesaretti

Il Magistrato di sorveglianza
Fabio Gianfilippi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SPOLETO, 25/03/2025

Il Cancelliere
Patrizia Cesaretti